Regolamento per la segnalazione delle condotte illecite

Whistleblowing

Ente	Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno
Versione	1.0
Approvazione	Deliberazione del Consiglio direttivo **n. 40 del 24 settembre 2026**
Responsabile del procedimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza **Dott.ssa Tamborini Francesca**
Sostituto del gestore	Dott.ssa Evangelista Francesca
Pubblicazione	Amministrazione trasparente - Altri contenuti Prevenzione della corruzione - Whistleblowing

Testo proposto per l'approvazione del Consiglio Direttivo del 24 settembre 2026

Inquadramento normativo e finalità

Il presente Regolamento disciplina il canale interno per la segnalazione delle violazioni dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Livorno, di seguito OPI Livorno, e le misure di protezione previste per le persone segnalanti e per gli altri soggetti tutelati. Esso dà attuazione al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, e tiene conto delle Linee guida ANAC approvate con delibere n. 311 del 12 luglio 2023, n. 478 del 26 novembre 2025 e n. 479 del 26 novembre 2025.
Il Regolamento definisce chi può segnalare, quali fatti possono essere segnalati, come utilizzare il canale interno, come viene gestita l'istruttoria e quali tutele operano in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e divieto di ritorsione. Le informazioni sul canale sono rese facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando la sede dell'Ordine, intrattengono con esso un rapporto giuridico.
Il sistema di segnalazione è una misura di prevenzione della corruzione e della *mala administration*. Non sostituisce i rimedi ordinari per controversie personali, reclami, accesso agli atti, richieste degli iscritti o segnalazioni deontologiche, che seguono i rispettivi procedimenti.

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il ricevimento e la gestione delle segnalazioni interne di informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'OPI Livorno e delle quali la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione:
 - le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse esclusivamente personale della persona segnalante, inerenti al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 o dagli atti nazionali di attuazione degli atti dell'Unione ivi richiamati;
 - le violazioni in materia di sicurezza nazionale e gli appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo gli aspetti disciplinati dal diritto dell'Unione;
 - le informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali e dalle norme di procedura penale, nonché le informazioni classificate, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Restano ferme le disposizioni sull'esercizio dei diritti sindacali, sulla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sulla repressione delle condotte antisindacali e sugli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'OPI Livorno e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 24/2023;
 - informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché agli elementi riguardanti condotte volte a occultarle;

- segnalazione interna: comunicazione scritta od orale presentata tramite il canale interno dell'OPI Livorno;
- segnalazione esterna: comunicazione presentata tramite il canale istituito da ANAC;
- divulgazione pubblica: diffusione delle informazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi capaci di raggiungere un numero elevato di persone;
- persona segnalante o whistleblower: persona fisica che segnala o divulga pubblicamente informazioni acquisite nel contesto lavorativo;
- facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve rimanere riservata;
- persona coinvolta: persona fisica o giuridica menzionata come soggetto cui è attribuita la violazione o comunque implicata nella segnalazione;
- ritorsione: comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e idoneo a provocare un danno ingiusto;
- seguito: azione intrapresa dal gestore per valutare i fatti segnalati, l'esito delle verifiche e le eventuali misure adottate;
- riscontro: comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione;
- gestore: il RPCT dell'OPI Livorno Dott.ssa Tamborini Francesca; sostituto del gestore: Francesca Evangelista dipendente dell'OPI, nei casi previsti dall'articolo 9.

Articolo 3 Soggetti che possono effettuare una segnalazione

1. Possono segnalare le persone che acquisiscono informazioni sulle violazioni nel contesto dei rapporti con l'OPI Livorno e, in particolare:
 - dipendenti e lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato;
 - lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
 - lavoratori e collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore dell'Ordine;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
 - componenti degli organi dell'Ordine e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate in via di fatto.

2. La tutela opera anche prima dell'inizio del rapporto, durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite rispettivamente durante il processo di selezione o altra fase precontrattuale, nel periodo di prova o nel corso del rapporto.
3. Le misure di protezione si estendono, alle condizioni di legge, ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado, ai colleghi con rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante, per i quali egli lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Articolo 4 Violazioni segnalabili e contenuto della segnalazione

1. Possono essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e le ulteriori violazioni indicate dal d.lgs. 24/2023, comprese quelle riguardanti appalti pubblici, servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, radioprotezione, alimenti e mangimi, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione europea, mercato interno, concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società.
2. Le informazioni devono fondarsi su elementi concreti. Non rientrano tra le segnalazioni tutelate

le notizie manifestamente infondate, le informazioni già integralmente di dominio pubblico, le indiscrezioni o le voci prive di attendibile riscontro.

3. Per consentire un'istruttoria efficace, la segnalazione indica, per quanto conosciuti:
 - circostanze di tempo e di luogo e descrizione chiara dei fatti;
 - modalità con cui il segnalante ha appreso i fatti;
 - generalità o altri elementi utili a identificare le persone coinvolte;
 - eventuali persone informate sui fatti e documenti o altri elementi di riscontro.

4. La mancanza di alcuni elementi non determina automaticamente l'inammissibilità; il gestore può chiedere integrazioni tramite il canale riservato.

Articolo 5 Canale interno e modalità scritta

1. L'OPI Livorno istituisce un canale interno che consente segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.

2. Le segnalazioni scritte sono presentate mediante la piattaforma informatica **WhistleblowingPA**, accessibile dal sito istituzionale, sezione **https://opilivorno.whistleblowing.it/**. La piattaforma assegna un codice identificativo univoco, che il segnalante deve conservare per consultare lo stato della pratica e dialogare con il gestore.

3. Il segnalante è invitato a usare esclusivamente il canale dedicato e a non inviare segnalazioni tramite posta elettronica ordinaria o PEC, che non garantiscono lo stesso livello di riservatezza. Le segnalazioni pervenute con modalità diverse sono comunque inoltrate senza ritardo al gestore e trattate con la massima riservatezza possibile.

Articolo 6 Segnalazione orale e incontro diretto

1. La segnalazione orale è resa, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il gestore o con il sostituto competente. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole e si svolge in un luogo idoneo a garantire la riservatezza.

2. L'incontro può essere richiesto scrivendo all'indirizzo mail rpct@opilivorno.it oppure telefonando allo 0586/895430. In caso di richiesta telefonica, devono essere comunicati esclusivamente i dati necessari a consentire al gestore o al suo sostituto di ricontattare la persona interessata, senza anticipare il contenuto della segnalazione.

3. Previo consenso del segnalante, la segnalazione orale è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione. In assenza di consenso alla registrazione, si redige verbale.

4. Non sono utilizzate linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, salvo successiva espressa attivazione e pubblicazione delle relative modalità da parte dell'OPI Livorno.

Articolo 7 Gestore del canale e autonomia

1. La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'OPI Livorno, formalmente nominato dal Consiglio direttivo, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente non presente nella struttura

dell'Ordine.
2. Il RPCT opera con autonomia, imparzialità e indipendenza funzionale nella gestione delle segnalazioni. È autorizzato al trattamento dei dati personali e riceve formazione specifica e periodica in materia di whistleblowing, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.
3. L'organo di indirizzo non interviene nella valutazione della singola segnalazione né impartisce direttive sull'istruttoria. Può ricevere esclusivamente informazioni aggregate e anonime sul funzionamento del sistema e, al termine dell'istruttoria, gli atti necessari per le determinazioni di propria competenza, privi dei dati non indispensabili.
4. Il gestore può avvalersi, quando strettamente necessario, di persone interne o di professionisti esterni competenti, previamente autorizzati e vincolati alla riservatezza. Condivide soltanto le informazioni indispensabili e, ove possibile, in forma anonimizzata.

Articolo 8 Ricezione, vaglio preliminare e istruttoria

1. Il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso ha natura informativa e non implica una valutazione di ammissibilità o fondatezza.
2. Il gestore verifica la legittimazione del segnalante, l'ambito oggettivo della comunicazione e la presenza di elementi sufficientemente circostanziati. Può chiedere chiarimenti e integrazioni mantenendo le interlocuzioni tramite il canale riservato.
3. Se la comunicazione non è qualificabile come segnalazione whistleblowing, il gestore ne informa l'autore e, se possibile e pertinente, la trasmette all'organo o ufficio competente come segnalazione ordinaria, omettendo l'identità del segnalante salvo che la sua comunicazione sia indispensabile e consentita.
4. La segnalazione può essere archiviata, con motivazione comunicata al segnalante, quando risulti manifestamente infondata, generica e non integrabile, riferita a fatti non segnalabili o quando le integrazioni indispensabili richieste non siano fornite.
5. Superato il vaglio preliminare, il gestore svolge le verifiche necessarie sulla fondatezza dei fatti, acquisendo informazioni e documenti e, se necessario, coinvolgendo soggetti competenti nel rispetto della riservatezza. Il gestore non accerta responsabilità individuali e non adotta sanzioni; all'esito può archiviare o trasmettere gli atti anonimizzati agli organi interni o alle autorità esterne competenti.
6. Qualora sia necessaria la trasmissione all'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore evidenzia che la documentazione origina da una segnalazione whistleblowing. Se l'Autorità richiede l'identità del segnalante, il gestore la comunica nei casi previsti dalla legge e ne dà previa notizia al segnalante, salvo divieto dell'Autorità.

Articolo 9 Termini, riscontro e sostituzione del gestore

1. Il gestore dà diligente seguito alla segnalazione e fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento oppure, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione.
2. Il riscontro indica, secondo lo stato dell'istruttoria, l'archiviazione motivata, gli accertamenti svolti o programmati, il fumus di fondatezza e l'eventuale trasmissione agli organi competenti. Se gli accertamenti non sono conclusi entro il termine, il gestore comunica il seguito dato o che intende dare e fornisce successivamente l'esito finale. Il termine di tre mesi non comporta l'obbligo di concludere ogni procedimento conseguente alla segnalazione.

3. La dipendente dell'Ordine, Francesca Evangelista, sostituisce il gestore quando quest'ultimo:
 - coincide con la persona segnalante, coinvolta o comunque interessata;
 - si trova in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;
 - è assente o temporaneamente impossibilitato per un periodo incompatibile con il rispetto dei termini previsti dalla norma

4. Il sostituto opera con le medesime garanzie di autonomia, competenza, autorizzazione al trattamento e riservatezza previste per il RPCT. La piattaforma deve consentirgli l'accesso soltanto nei casi di sostituzione e deve registrare gli accessi.
5. Se la segnalazione riguarda contemporaneamente il RPCT e il sostituto, oppure entrambi versano in conflitto di interessi, il segnalante può utilizzare il canale esterno ANAC ricorrendo la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 24/2023.

Articolo 10 Segnalazione indirizzata a soggetto non competente

1. Chiunque riceva una segnalazione che dichiari espressamente o lasci desumere la volontà di beneficiare delle tutele whistleblowing la trasmette al gestore, in originale e senza trattenerne copia, entro sette giorni dal ricevimento, adottando modalità idonee a tutelarne la riservatezza e dandone contestuale notizia al segnalante.
2. Il ricevente non esamina il contenuto, non svolge accertamenti, non divulga le informazioni e informa immediatamente il gestore di ogni accesso o comunicazione accidentale.
3. In assenza della volontà espressa o desumibile di avvalersi delle tutele, la comunicazione è trattata secondo le ordinarie procedure dell'Ordine.

Articolo 11 Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni anonime non sono considerate segnalazioni whistleblowing finché l'autore non sia identificato. L'OPI Livorno le esamina come segnalazioni ordinarie quando siano adeguatamente circostanziate e consentano verifiche concrete.
2. Le segnalazioni anonime e la relativa documentazione sono registrate e conservate per consentirne il reperimento qualora l'autore sia successivamente identificato e comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni. In tale caso possono applicarsi le tutele previste dal d.lgs. 24/2023.

Articolo 12 Riservatezza e tutela dell'identità

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito. L'identità del segnalante e ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non sono rivelate senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni e debitamente autorizzate.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non è rivelata quando la contestazione si fonda su accertamenti distinti e ulteriori. Se la contestazione si fonda, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile nel procedimento solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione.
3. Il segnalante riceve comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando, oltre al consenso espresso, la rivelazione sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta o nel procedimento disciplinare.
4. La segnalazione e la relativa documentazione sono sottratte all'accesso documentale di cui alla

legge 241/1990 e all'accesso civico semplice e generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013.
5. La persona coinvolta può essere sentita e, su sua richiesta, è sentita anche mediante acquisizione di osservazioni scritte e documenti, senza pregiudizio per la riservatezza del segnalante e per l'efficacia delle verifiche.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali e sicurezza

1. L'OPI Livorno è titolare del trattamento dei dati personali effettuato per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni. I trattamenti sono svolti nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 51/2018, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. I dati manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo. Le persone interessate ricevono le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, compatibilmente con le limitazioni necessarie a non pregiudicare la riservatezza e l'istruttoria.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 sono esercitati nei limiti dell'articolo 2-undecies del d.lgs. 196/2003.
4. Prima dell'attivazione del canale l'Ordine effettua, ove richiesta, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, definisce ruoli e autorizzazioni, nomina il fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e adotta misure tecniche e organizzative adeguate, comprese cifratura, tracciamento degli accessi, autenticazione robusta, segregazione dei dati e procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali.
5. Il Responsabile della protezione dei dati dell'OPI Livorno, Avv.to Mascitelli Paolo, è contattabile a: paolomascitelli@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure dpo@opilivorno.it

Articolo 14 Conservazione e cancellazione

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione.
2. Scaduto il termine, il gestore dispone la cancellazione o l'anonimizzazione irreversibile. Possono essere conservati più a lungo gli atti dei distinti procedimenti avviati in conseguenza della segnalazione, secondo i rispettivi termini e senza riferimenti all'identità del segnalante, salvo quanto strettamente necessario e consentito dalla legge.

Articolo 15 Segnalazione esterna ad ANAC e denuncia

1. La persona segnalante può utilizzare il canale esterno ANAC quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme all'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;
- ha già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il RPCT e il sostituto sono entrambi coinvolti o in conflitto di interessi.

2. Il canale esterno è disponibile sul sito istituzionale di ANAC all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Le modalità e i termini di gestione sono quelli stabiliti dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC vigenti.
3. Resta ferma la facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che effettua una segnalazione interna o esterna non è esonerato dagli obblighi di denuncia previsti dalla legge per i reati perseguibili d'ufficio e per le ipotesi di danno erariale.

Articolo 16 Divulgazione pubblica

1. La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle protezioni quando ricorre una delle condizioni dell'articolo 15 del d.lgs. 24/2023 e, in particolare, quando:

- ha prima effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure direttamente una segnalazione esterna nei casi consentiti, senza ricevere riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito per le specifiche circostanze del caso.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale e sulla protezione delle fonti giornalistiche.

Articolo 17 Condizioni di protezione e divieto di ritorsione

1. Le misure di protezione operano quando, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, la persona aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni e comprese nell'ambito del d.lgs. 24/2023 e ha utilizzato i canali e le modalità previsti dalla legge. I motivi personali della segnalazione sono irrilevanti.
2. È vietata ogni ritorsione, anche tentata o minacciata, tra cui licenziamento, sospensione, retrocessione, mancata promozione, mutamento di funzioni o luogo di lavoro, riduzione della retribuzione, modifiche sfavorevoli dell'orario, misure disciplinari, coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo, discriminazione, mancato rinnovo, danni reputazionali o economici, inserimento in elenchi negativi, conclusione anticipata o annullamento di contratti, revoca di licenze o permessi e richieste di accertamenti medici o psichiatrici.
3. Gli atti ritorsivi sono nulli. Le comunicazioni di ritorsione sono presentate esclusivamente ad ANAC, che svolge gli accertamenti e applica le sanzioni di propria competenza. L'OPI Livorno pubblica un collegamento chiaro al relativo canale ANAC.
4. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia o la responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e si applica la sanzione disciplinare prevista dalla legge. La tutela non viene meno per mere inesattezze commesse in buona fede.

Articolo 18 Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile chi rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso dalle esclusioni inderogabili previste dalla legge, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero rivela informazioni che offendono la reputazione della

persona coinvolta, quando al momento della rivelazione sussistevano fondati motivi per ritenerla necessaria a svelare la violazione e ricorrevano le condizioni di protezione.
2. È esclusa la responsabilità civile o amministrativa per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni segnalate, salvo che il fatto costituisca reato. Non sono invece esonerate le condotte, gli atti o le omissioni non strettamente necessari a rivelare la violazione.

Articolo 19 Informazione, formazione e pubblicità

1. Il presente Regolamento, le istruzioni sul canale interno, l'informativa sul trattamento dei dati personali e il collegamento al canale esterno ANAC sono pubblicati in una sezione dedicata del sito istituzionale e in Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti Prevenzione della corruzione Whistleblowing.
2. L'OPI Livorno assicura adeguata informazione alle persone legittimate a segnalare e formazione specifica al RPCT, al sostituto e agli eventuali soggetti autorizzati. Il personale e i componenti degli organi ricevono istruzioni per riconoscere una segnalazione pervenuta a soggetto non competente e trasmetterla senza ritardo.
3. L'efficacia del canale è verificata periodicamente dal RPCT mediante dati aggregati e anonimi. Il Regolamento è aggiornato in caso di modifiche normative, organizzative o tecnologiche rilevanti.

Articolo 20 Consultazione e approvazione

1. L'OPI Livorno assicura l'informazione e l'interlocuzione con le rappresentanze o organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC vigenti. Le modalità dell'interlocuzione sono definite tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'Ordine e delle relazioni sindacali in essere.
2. L'interlocuzione sindacale ha carattere informativo e non vincolante e non richiede il raggiungimento di un'intesa o di un accordo.
3. L'interlocuzione ha carattere preventivo e meramente informativo. Non richiede un'intesa o un accordo e le eventuali osservazioni sindacali non sono vincolanti. L'OPI Livorno assegna un termine ragionevole per la loro presentazione e può procedere all'approvazione anche in assenza di riscontro.
4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio direttivo ed entra in vigore a seguito dell'espletamento degli adempimenti di informazione e interlocuzione sindacale previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 24/2023 e della successiva pubblicazione sul sito istituzionale, contestualmente all'attivazione del canale interno.
5. Deliberazione di approvazione: **Delibera 40 del 24 settembre 2026**